

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2179

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNI

Norme per la salvaguardia della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

Presentata il 16 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 dello statuto dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, recita: « (...) è esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (*canis lupus italicus familiaris*) (...) ».

È noto che il lupo selvaggio è classificato come *Canis lupus* e il cane domestico come *Canis familiaris*; la terminologia *Canis lupus italicus familiaris* indica dunque un animale: domestico; di appartenenza italiana; strettamente apparentato al lupo selvaggio.

Una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo della Lupa dei gemelli, del Lupo buono di San Francesco d'Assisi, per una fortunata combinazione genetica, avvenuta nel 1966, e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi, che

hanno portato risultati eccezionalmente favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico e psichico, con notevole stabilità di carattere, e con una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche e specialmente al soccorso.

« Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità »: così concludeva sinteticamente la relazione del Comitato scientifico presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero dai circuiti commerciali, comportanti pericolosi rischi di inquinamento.

La riuscita del lupo italiano rappresenta un fatto unico e di difficilissima, o

forse meglio impossibile, ripetibilità, tutti gli altri tentativi analoghi avendo sempre evidenziato aspetti negativi sia dal punto di vista fisico che comportamentale, tra i quali ultimi, in special modo, la scarsa adattabilità al lavoro: un esempio tra tutti, il cane lupo di Saarloos.

Non a caso i cinofili francesi, fin dal 1979, nello statuto della *Association française des Amis du Loup d'Italie*, definirono il successo del lupo italiano « una pietra miliare negli studi di genetica canina ».

Un primato italiano, che venne poi clamorosamente all'onore del mondo quanto i *mass media*, scritti e radiotelevisivi, raccontarono la storia di Loug, il lupo italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto de Il Cairo del 1992.

Il lupo italiano è dunque unico perché:

a) è il solo esempio al mondo di un animale che, realizzando quello che fu il sogno inappagato anche di Konrad Lorenz, padre della moderna etologia, unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pure essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano in applicazione dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, e che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'ETLI, di « particolare interesse di natura pubblica » e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 maggio 1989 relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto con

chiarezza, una evidente totale collocazione in area zootecnica;

b) è il solo animale allevato senza scopo di lucro, né per ambizioni personali, ma secondo una concezione innovativa del rapporto tra l'uomo e la natura, in un quadro di solidarietà.

Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni esso può essere « affidato », in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI. L'ETLI opera dunque in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare emanato con il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, che ne stabilisce definitivamente le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti.

Inoltre l'ETLI è stato iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, tra le organizzazioni di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, protocollo n. 81246, naz. 2, 3).

In particolare l'ETLI:

a) gestisce il citato registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in tale registro sono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;

b) nel proprio centro di selezione amministra il *pool* genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso — in superficie, sotto macerie e sotto valanga — alla ricerca oltreché di persone anche di animali feriti — ad azioni antibraconaggio e ad altri impieghi di interesse pubblico;

c) con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie lo-

cali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

d) istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

e) intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale: quello dell'ETLI di Cumiana (Torino) e quello del corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (Treviso) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (Belluno);

f) è assistito da una Commissione scientifico-tecnica, in base al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con funzioni di indirizzo e di controllo della quale fanno parte, oltre a scienziati, cattedratici ed esperti, rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali; è opportuno ricordare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali discono-

scimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

È da considerare che questo patrimonio di valore incalcolabile, biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato e invidiato nel mondo, è stato creato e tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e dal sacrificio privato.

Esauriti i mezzi privati, solo un rapido ed adeguato intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile distruzione di questa straordinaria realtà. Proposte di legge in tale senso sono state presentate nella X, XI e XII legislatura. Nel corso della XIII legislatura una analoga proposta di legge è stata approvata in sede deliberante dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 811 ed abbinati) ma la conclusione della legislatura ne ha impedito l'approvazione definitiva anche da parte della Camera dei deputati. Con la seguente proposta di legge viene ora nuovamente sottoposta all'attenzione del Parlamento la necessità di un provvedimento finalizzato a tale obiettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, e regolamentato dal disciplinare di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 1994, è lo strumento per la conservazione in purezza e il miglioramento selettivo della razza canina e per il suo impiego nella protezione civile ed ecologica.

2. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, persegue, senza scopo di lucro, le finalità della conservazione genetica del lupo italiano, della promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, nonché la finalità della selezione secondo le direttive stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ETLI apporta al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Tale adeguamento è condizione necessaria ai fini dell'erogazione all'ETLI del finanziamento di cui all'articolo 2 a decorrere dall'anno 2002.

3. È affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

ART. 2.

1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge si provvede mediante il

conferimento all'ETLI, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, della somma di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2002.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, l'ETLI trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione dettagliata relativa al consuntivo dell'attività svolta nel precedente esercizio finanziario e il programma di attività, di interventi e di studi e ricerche relativo al nuovo esercizio finanziario.

3. Quale riconoscimento delle attività svolte, è altresì corrisposta all'ETLI l'ulteriore somma di 200 mila euro per il 2002.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 700 mila euro per l'anno 2002 e in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0051130